

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVOLI LE VIA MILANO 53

Numero REA: LE - 264910

Codice fiscale: 04068490756

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2007 - Statuto completo;	2
---	---

	settembre 1957, CARROZZO Roberta, nata in Novoli (LE) l'8	
	giugno 1965, ERRICO Moira, nata in Torino il 31 gennaio 1973,	
	LEVANTE Pamela, nata in Campi Salentina (LE) il 23 luglio	
	1980, METRANGOLO Francesco, nato in Novoli (LE) il 29 aprile	
	1969, SOZZO Marcello, nato in Campi Salentina (LE) il 13	
	novembre 1979, e VETRUGNO Flavio, nato in Copertino (LE) il	
	15 luglio 1981, tutti cittadini italiani, con il presente	
	atto convengono di costituire, come in effetti costituiscono,	
	una società cooperativa, regolata dai seguenti 38 - trentotto	
	- articoli, i quali costituiscono anche lo "statuto" della	
	società.	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1)	
	E' costituita una società cooperativa sociale con la	
	denominazione "Cooperativa Sociale PROGETTO".	
	La società assume le caratteristiche di società cooperativa a	
	mutualità prevalente secondo i criteri di cui all'art.2512,	
	nn.2 e 3 codice civile ed adotta a norma dell'art.2519 comma	
	secondo codice civile le norme della società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili.	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 - trentuno	
	dicembre duemilacinquanta - salvo proroga o anticipato	
	scioglimento a norma di Legge.	
	La società ha sede in Novoli (LE).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire sedi	

	amministrative, filiali, succursali, uffici, laboratori,	
	recapiti, agenzie e rappresentanze anche in luoghi diversi	
	dalla sede sociale, ivi compresi stati esteri.	
	Articolo 2)	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire finalità di	
	solidarietà sociale e l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate nei seguenti campi: agricoltura, agriturismo,	
	industria agro-alimentare, industria, artigianato, ambiente e	
	beni culturali, salvaguardia del territorio, commercio e	
	servizi.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro e nel rispetto delle	
	disposizioni di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del	
	Codice Civile, ha per oggetto prevalente ma non esclusivo	
	l'intervento nell'ambito dei beni culturali, della tutela e	
	valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico,	
	della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione	
	della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili e	
	della formazione attraverso la progettazione e la gestione di	

	attività e servizi pertinenti.	
	Essa si pone, pertanto come personalità giuridica in grado di	
	ideare, organizzare e gestire manifestazioni di vario genere	
	(tra cui mostre d'arte, rassegne cinematografiche e teatrali,	
	attività editoriali e multimediali comprensive di produzione	
	e vendita), in grado di stimolare la comunità alla	
	partecipazione alla vita culturale.	
	In relazione agli scopi di cui sopra la cooperativa può:	
	a) gestire o contribuire alla gestione di musei, biblioteche,	
	mostre ed archivi di enti pubblici e privati, organizzando e	
	fornendo servizi di guardiania e custodia, lavori di	
	raccolta, schedatura, catalogazione, collocazione e	
	conservazione del materiale contenuto, facendo anche uso di	
	tecnologie adeguate, per facilitare la fruizione da parte	
	dell'utente;	
	b) organizzare e gestire, per conto proprio o in accordo con	
	terzi, eventi culturali articolati e complessi, quali fiere e	
	festival, congressi, stage, conferenze, seminari, ecc. ed ivi	
	operare fornendo i propri servizi;	
	c) intervenire nella conservazione e promozione del	
	patrimonio artistico in genere, nella gestione di attività	
	finalizzate alla promozione dei beni culturali e di ogni	
	altro servizio inerente a tali ambiti;	
	d) eseguire servizi di schedatura e descrizione,	
	catalogazione, restauro e conservazione, riordino,	

	valutazione e stima nel settore delle scienze attinenti al	
	libro manoscritto e a stampa, ai documenti ed alle scritture	
	esposte;	
	e) organizzare e gestire servizi di informazione rivolti sia	
	specificamente ai giovani (ad es. informagiovani), che	
	indifferentemente a tutti i cittadini (ad es. reti URP, reti	
	civiche, informalavoro, informahandicap, ecc.);	
	f) offrire interventi nel settore del tempo libero, in	
	collaborazione con enti pubblici e privati;	
	g) offrire interventi nel campo del turismo, contribuendo	
	alla gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, istituendo	
	itinerari didattici, turistici ed organizzando ogni altra	
	iniziativa a carattere di studio, tendente a valorizzare il	
	patrimonio culturale del territorio in cui opera.	
	Inoltre, nell'ambito delle attività diverse (agricole,	
	industriali, commerciali e di servizi):	
	h) svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole	
	o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o	
	florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e	
	commercializzazione connesse;	
	i) gestire parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse;	
	l) assumere lavori di pulizie generali e speciali, civili,	
	industriali, pulizie e riordino mense, disinfezione, sia per	
	conto di enti pubblici e privati, che di privati;	
	m) eseguire lavori di manutenzione di aree verdi, sfalcio	

	erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, nonché	
	lavori affini ai predetti sia per conto di enti, pubblici e	
	privati, che di privati;	
	n) assumere la gestione di mense e servizi di confezionamento	
	pasti e di ogni altro servizio di ristorazione, gestione di	
	spacci, self-service, ristoranti, cucine, mense, bar,	
	pasticcerie per scuole, ospedali, alberghi, centri turistici,	
	per conto di enti pubblici e privati, che di privati;	
	esercizi di caffè, snack bar, gastronomie, servizi di	
	catering, servizi generali di cucina e ristorazione;	
	o) costruire e/o gestire residenze ed alloggi o servizi da	
	destinare agli studenti universitari;	
	p) eseguire trasporto merci per conto terzi e traslochi con	
	montaggio e smontaggio mobili, gestire agenzie di spedizione	
	e di recapito anche di valori e documenti; trasporto di	
	persone, con o senza autista, in forma singola o collettiva;	
	q) svolgere tutte le attività affini, complementari, connesse	
	ed accessorie a quelle sopra menzionate;	
	r) organizzare e gestire qualsiasi attività che favorisca il	
	reinserimento sociale delle persone svantaggiate di cui al	
	primo comma del presente articolo.	
	La cooperativa può svolgere attività anche con terzi.	
	Articolo 3) Soci	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	

	Possono essere soci: le persone che vogliano provvedere a	
	tutto quanto stabilito e specificato nell'art. 2; quelle	
	persone fisiche in possesso Laurea o Diploma di discipline	
	riguardanti i compiti di interesse della cooperativa; le	
	persone che hanno competenza, o comunque le attitudini e che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa.	
	I soci si dividono in quattro categorie:	
	a) soci effettivi che, titolari dei diritti e dei doveri	
	statutari, compongono l'Assemblea con diritto di parola e di	
	voto deliberativo. Essi versano tanto la tassa di ammissione	
	quanto la quota sociale secondo le deliberazioni	
	dell'Assemblea.	
	b) soci collaboratori, che offrono le proprie disponibilità a	
	tempo limitato in conformità al raggiungimento degli scopi	
	statutari. Essi partecipano di diritto all'Assemblea con	
	diritto di parola e di voto consultivo e versano soltanto la	
	tassa di ammissione. Il Organo Amministrativo si riserva di	
	ammettere, in qualità di soci collaboratori, elementi tecnici	
	o amministrativi, che abbiano particolari titoli e requisiti	
	utili al raggiungimento di fini sociali ed alla formazione e	
	qualificazione tecnico-professionale della cooperativa, nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	

	società e comunque mai superiore al 12% di quello dei soci,	
	limite massimo numerico previsto dall'art. 2 della Legge	
	17.2.1971 n. 127.	
	c) soci volontari (L. 8 Novembre 1991 n.381): prestano la	
	loro attività gratuitamente. Essi sono iscritti in	
	un'apposita sezione del libro soci e il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci	
	volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme	
	di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità	
	dei soci;	
	d) soci sovventori: l'ammissione del socio sovventore è	
	deliberata dall'Organo Amministrativo. Al socio sovventore	
	recedente spetta il rimborso del capitale conferito. Il tasso	
	di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà	
	essere maggiorato in misura non superiore al 2% - due per	
	cento - di quanto previsto per i soci cooperatori, ovvero	
	nella misura massima consentita dalla legge.	
	Articolo 4)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	indirizzata all'Organo Amministrativo, nella quale dichiara	

	di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e alle	
	delibere degli organi sociali, specificando:	
	a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,	
	domicilio e cittadinanza;	
	b) Il possesso dei requisiti ed i titoli conseguiti, le	
	attività svolte in relazione ai requisiti prescritti dal	
	precedente art.3, l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere;	
	c) di avere piena ed integrale conoscenza dello statuto	
	sociale. Se la domanda viene inoltrata da una persona	
	giuridica, deve essere corredata di copia autentica della	
	deliberazione dell'organo competente, con indicazione della	
	persona delegata per la rappresentanza. Sull'accoglimento	
	della domanda decide l'Organo Amministrativo.	
	Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione.	
	Articolo 5)	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	

	sociale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente	
	determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo. Per far	
	parte della Cooperativa il nuovo socio dovrà apporre la	
	propria firma nel libro dei soci (libro sociale). Dovrà	
	inoltre sottoscrivere una quota di almeno Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero). Non adempiendo anche ad uno	
	solo di tale obblighi entro un mese dalla comunicazione della	
	deliberazione dell'Organo Amministrativo relativa	
	all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non	
	avvenuta.	
	Articolo 6)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento dell'importo delle quote sottoscritte e	
	dell'eventuale sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere legalmente prese	
	dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;	
	c) ad accettare ed uniformarsi alle norme di etica	
	professionale; alle norme fissate dal presente statuto, da	
	regolamenti interni e da tutte le delibere prese	
	dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo.	
	Articolo 7)	
	La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per	
	esclusione.	
	Articolo 8)	

	Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione delle quote versate dal loro dante causa nella	
	misura e con modalità stabilite dall'art.13 del presente	
	Statuto, salvo la loro responsabilità a termini di legge.	
	Articolo 9)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione a norma	
	dell'art.3 del presente Statuto;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza	
	nell'interesse della società.	
	Articolo 10)	
	Il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, dalla	
	chiusura dell'esercizio in corso al momento dell'accoglimento	
	della domanda.	
	Articolo 11)	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dal Organo	
	Amministrativo essere escluso il socio:	

	a) che non osservi le disposizioni statutarie e di regolamento e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo legalmente prese;	
	b) che in qualunque modo danneggi e tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordine fra i soci;	
	c) che svolga attività di contrasto o concorrente con quella della società;	
	d) che si renda moroso al pagamento delle quote sottoscritte;	
	e) che, senza giustificazioni e documentati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) che senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo Amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio moroso e inadempiente deve essere invitato mediante lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga moroso ed inadempiente.	
	Articolo 12)	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 4, 8, 9, 10, 11, del presente statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.	

	Articolo 13)	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei	
	criteri stabiliti nel presente statuto o, in mancanza, a	
	norma di legge. Salvo diversa disposizione, la liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. La domanda al	
	rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena	
	di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto	
	esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai	
	soci uscenti o agli eredi dei soci defunti saranno devolute	
	alla riserva ordinaria.	
	Il rimborso salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito	
	liquido sarà eseguito entro sei mesi dalla approvazione del	
	bilancio. L'Organo Amministrativo potrà comunque, quando a	
	suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire o la	
	società o i soci, rinviare il rimborso sino a due anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Articolo 14)	
	La remunerazione dei soci per il lavoro prestato a favore	
	della Cooperativa è condizionata e commisurata ai risultati	
	economici conseguiti nell'esercizio medesimo e sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento interno.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 15)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 20 e con le quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	

	agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo	
	13;	
	c) dal fondo di riserva straordinario;	
	d) da fondi speciali istituiti a scopi di previdenza,	
	mutualità, miglioramento od istruzione dei soci;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura dei particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri.	
	La società può emettere titoli di debito. L'emissione è	
	deliberata dall'organo amministrativo. In ogni caso la	
	deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto	
	da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'art.2436	
	cod.civ.. Il diritto dei possessori dei titoli di debito alla	
	restituzione del capitale ed agli interessi può essere, nella	
	delibera di emissione, in tutto o in parte subordinato alla	
	soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.	
	Per i titoli di debito, per quanto qui non previsto, valgono	
	le disposizioni di legge, in particolare quelle di cui	
	all'art.2483 cod.civ..	
	Articolo 16)	
	Il fondo di riserva ordinario è costituito:	
	a) dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale, di	
	cui all'art. 20 del presente statuto;	
	b) dalle quote non rimborsate ai sensi dell'art. 13 del	
	presente statuto;	

	c) da qualunque altro importo che pervenga alla società per	
	atti di liberalità.	
	Articolo 17)	
	La riserva ordinaria da destinarsi a coprire eventuali	
	perdite nonché ogni altra riserva non possono essere	
	ripartite fra i soci nè durante la vita della società nè al	
	suo scioglimento.	
	Articolo 18)	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno tre quinti all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica agli aumenti delle quote	
	sociali sottoscritti dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Articolo 19)	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o	
	altro vincolo, né essere cedute, in tutto o in parte, nemmeno	
	agli altri soci con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Nessun socio può possedere nella Cooperativa tante quote il	
	cui importo superi il limite stabilito dalla legge.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 20)	

	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi con criterio di oculata	
	prudenza.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	- accantonamento di almeno il 30% a fondo di riserva legale,	
	quale che sia l'ammontare di questa;	
	- una quota è destinata ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e	
	con le modalità previste dalla legge;	
	- un dividendo ai soci nella misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- l'eventuale resto sarà destinato a scopi di previdenza e/o	
	mutualità, fatta salva la facoltà dell'assemblea di	
	destinarlo alla riserva legale e/o ad eventuali riserve	
	straordinarie della cooperativa.	
	Articolo 21)	
	L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio può deliberare, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, la distribuzione dei ristorni risultanti	
	dalla gestione mutualistica intercorsa tra la società ed i	

	soci stabilendo le relative modalità di erogazione fra quelle	
	di seguito indicate:	
	a) erogazione diretta;	
	b) mediante aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, anche in deroga a quanto previsto	
	dall'articolo 2525 del c.c., con aumento del valore delle	
	quote detenute da ciascun socio nella misura massima	
	complessiva del venti per cento del valore originario.	
	Nel deliberare in ordine all'erogazione dei ristorni	
	l'assemblea dovrà attenersi al seguente criterio:	
	- l'erogazione deve avvenire in misura proporzionale al	
	numero ed al valore delle prestazioni lavorative effettuate	
	per il tramite della società cooperativa, ovvero dei servizi	
	prestati alla società cooperativa, secondo i criteri che	
	saranno meglio precisati nel regolamento che sarà redatto per	
	la disciplina dello svolgimento dell'attività mutualistica.	
	L'assegnazione dei ristorni non dovrà superare comunque il	
	limite massimo di legge.	
	Articolo 22)	
	La cooperativa è tenuta al rispetto dei seguenti limiti:	
	- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- b) è fatto divieto di remunerare strumenti finanziari	

	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci sia durante	
	la vita della società che al suo scioglimento;	
	- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ORGANI SOCIALI - I ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 23)	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	d) approvare i regolamenti interni;	
	e) deliberare sulle responsabilità dei soci e dei sindaci;	
	f) costituire apposite commissioni di consulenza sui temi	
	attinenti la gestione e sui programmi svolti dalla	

	Cooperativa.	
	Le assemblee potranno essere tenute anche fuori dalla sede	
	sociale.	
	Articolo 24)	
	L'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea	
	dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 - un	
	quarto - dei soci aventi diritto di voto oppure dal Collegio	
	Sindacale, ove esistente.	
	I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno	
	la trattazione di determinati argomenti. La convocazione	
	dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso contenente	
	l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei	
	locali della sede sociale almeno quindici prima	
	dell'adunanza. Nell'avviso potrà essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere	
	tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale, l'Organo Amministrativo, nonchè i sindaci	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se	
	l'organo amministrativo, e i sindaci se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	

	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	della riunione, di tutti gli argomenti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 25)	
	L'Assemblea è valida comunque sia l'oggetto da trattare: in	
	prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza assoluta dei voti di tutti i	
	soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Sono fatti salvi i casi nei quali la legge richieda	
	inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, e sulla fusione della società	
	oppure il trasferimento della sede anche in altro Comune del	
	territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni debbono essere prese col voto	
	favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti e assenti hanno diritto di	
	recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata dai soci intervenuti all'Assemblea non	
	oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non	
	intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della	

	pubblicazione della deliberazione nel Registro delle Imprese	
	presso il quale la Cooperativa è iscritta.	
	Articolo 26)	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovrà	
	procedersi per scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da	
	tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti	
	presenti e rappresentati.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota posseduta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da altri soci, mediante delega	
	scritta; ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.	
	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel	
	verbale, devono essere conservate dalla società.	
	Articolo 27)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza,	
	dalla persona designata dall'Assemblea a maggioranza relativa	
	degli aventi diritto al voto.	
	La nomina del Segretario è fatta dal Presidente	
	dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.	

	Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Anche il verbale redatto da un Notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	Se avvengono votazioni a schede segrete, l'Assemblea sceglie	
	tra i presenti due scrutatori.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 28)	
	La società è amministrata, alternativamente, su delibera	
	dell'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri	
	eletti, fra i soci, dall'assemblea.	
	Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il Consiglio di Amministrazione.	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri sia di ordinaria	
	che di straordinaria amministrazione della società.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori, istitutori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o categorie	
	di atti, determinandone i poteri.	
	Articolo 29)	
	Gli amministratori restano in carica, su decisione dei soci	
	al momento della nomina:	

	- a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, con	
	revocabilità soltanto per giusta causa;	
	- a tempo determinato, per il periodo stabilito all'atto	
	della nomina.	
	Gli amministratori devono essere soci e sono sempre	
	rieleggibili.	
	Articolo 30)	
	L'Amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza legale della società, di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati i pagamenti relativi a	
	qualsiasi tipo di obbligazione rilasciando liberatorie	
	quietanze con la sua sola firma.	
	Può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria ed amministrativa ed a qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza	
	o nella assenza di questo, ad un consigliere delegato dal	
	Consiglio stesso. Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà	
	delegare in tutto o in parte i propri poteri ad altro	

	consigliere oppure ad impiegati della società, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	La rappresentanza legale della società spetta anche ai	
	direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza legale della società in liquidazione spetta	
	al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori	
	ed eventualmente agli altri componenti del collegio medesimo,	
	con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Articolo 31)	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un	
	Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un	
	Consigliere delegato; nomina anche, per la redazione dei	
	verbali, un segretario che può essere un socio estraneo al	
	Consiglio.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce (Vice Presidente) almeno una volta al	
	mese e tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da	
	spedirsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o	
	di comunicazione verbale in modo che i consiglieri ed i	
	sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga	

	almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi e a parità di voti,	
	prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci o un componente dell'Organo Amministrativo, oppure	
	parenti ed affini fino al terzo grado. Nelle votazioni	
	segrete la parità dei voti importa reiezione della proposta.	
	Il processo verbale è firmato da tutti i presenti.	
	Articolo 32)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società. Spetta pertanto all'Organo	
	Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione della deliberazione dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività	
	sociale;	
	e) conferire procure sia generali che speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione dall'art.30 del presente statuto;	
	f) assumere o licenziare eventuale personale della società,	
	fissandone mansioni e attribuzioni;	

	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci.	
	Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può perciò, deliberare anche l'adesione della	
	cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche, e definire controversie	
	riguardanti la società rimettendo ad arbitri il relativo	
	giudizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, oppure ad	
	un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni	
	sono fissate dallo stesso Consiglio.	
	L'Organo Amministrativo può concorrere a gare d'appalto per	
	opere e servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i	
	relativi contratti.	
	L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore anche fra	
	estranei, stabilendone le mansioni ed eventualmente i	
	compensi.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale ove esistente, determinare il compenso	

	dovuto a quelli dei suoi membri che sono chiamati a svolgere	
	specifici incarichi in favore della società aventi carattere	
	di continuità.	
	Articolo 33)	
	Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga a mancare un	
	Consigliere del Consiglio di amministrazione, quelli rimasti	
	in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione	
	approvata dal Collegio Sindacale ove esistente.	
	Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla	
	prossima assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei	
	Consiglieri nominati dall'Assemblea, quello rimasto in carica	
	deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti. La scadenza della carica dei Consiglieri così	
	nominati dall'assemblea è quella dei Consiglieri sostituiti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 34)	
	Qualora risulti obbligatoria per legge la nomina, ovvero	
	quando lo deliberi l'assemblea, la gestione della società è	
	controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci	
	effettivi e due supplenti, eletti anche fra non soci	
	dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del	
	Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre	
	rieleggibili.	
	Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni	

	contenute nell'articolo 32) ultimo comma; qualora però	
	l'Assemblea stabilisca che i sindaci debbano essere	
	remunerati la retribuzione è stabilita dall'assemblea	
	all'atto della nomina, per tutta la durata della carica.	
	Articolo 35)	
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione	
	della Società, vigilare sull'osservanza della legge e	
	dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del	
	conto profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e	
	delle scritture contabili. I Sindaci possono provvedere in	
	ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e	
	di controllo e quant'altro stabilito per legge.	
	Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	I Sindaci devono anche:	
	a) Accertare che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) Accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della	
	società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) Verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) Intervenire alle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo	
	Amministrativo e possibilmente anche a quelli del Comitato	
	esecutivo quando sia costituito;	

	e) Convocare l'Assemblea qualora non vi provveda l'Organo	
	Amministrativo.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla Legge.	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	Articolo 36)	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere	
	stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se	
	saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati	
	tecnici se saranno costituiti, nonché le mansioni e il	
	trattamento economico dei dipendenti della società.	
	SCIoglimento della SOCIETA'	
	Articolo 37)	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'articolo 25) quarto comma,	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	DISPOSIZIONE FINALE	
	Articolo 38)	
	Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, e dalle	
	norme di cui al Titolo VI del Libro V del Codice Civile	
	(articoli da 2511/2545 octiesdecies), si applicano, in virtù	
	di quanto consentito dall'articolo 2519 secondo comma del	
	Codice Civile, le norme della società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili, ferma la normativa di cui	
	alla legge 8 novembre 1991 n. 381 - disciplina delle	
	cooperative sociali.	
	=====	
	DISPOSIZIONI DI COMPLETAMENTO	
	I costituenti, a completamento di quanto richiesto del	
	disposto articolo 2521 del Codice Civile nonché delle	
	indicazioni occorrenti a norma di legge al fine della	
	iscrizione della società nel Registro delle Imprese,	
	convengono e dichiarano quanto segue:	
	1) nel Comune di NOVOLI (LE), ove la società ha la sede,	
	questa è attualmente alla via Milano n.53;	
	2) La società è amministrata per intanto da un amministratore	
	Unico, con durata in carica a tempo indeterminato, fino a	
	revoca per giusta causa o a dimissioni. A tale carica viene	
	concordemente nominata la costituita Quarta Enrica; questa	
	accetta la carica, dichiarando che non sussistono cause di	
	ineleggibilità o di incompatibilità.	